

Legge regionale 10 maggio 2000 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 47/1996e verifica degli effetti dell'eventuale estensione dellanormativa ai ciclomotori)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. La Giunta regionale effettua, entro il 31 dicembre 2000, anche con appositi studi, una verifica avente per oggetto gli effetti che deriverebbero dall'estensione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i ciclomotori di proprietà delle persone fisiche residenti nella regione, ed in particolare:

- a) la consistenza numerica dei ciclomotori circolanti in regione;
- b) l'entità dei consumi annui dei ciclomotori;
- c) la presunta entità dell'incremento dell'approvvigionamento di carburante in regione ed i conseguenti effetti sul bilancio regionale;
- d) gli adeguamenti necessari sotto l'aspetto gestionale ed informatico;
- e) il sistema dei controlli.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011